

# Special Assist

Fiscal  
Assist  
2019



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
*Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Special Assist

## SPECIALE

### LEGGE 11/2/19, N. 12 DI CONVERSIONE DEL D.L.14/12/18, N. 135 RECANTE «DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO E SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE» (G.U. N.36 DEL 12/2/19)

ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE: 13/2/19

ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE: 15/12/18

|   |   |
|---|---|
| <p><b>PMI creditrici delle pubbliche amministrazioni – garanzia per la restituzione di finanziamenti alle banche</b></p> <p>Per le piccole e medie imprese nell'ambito del Fondo di garanzia, è stata istituita, una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle (PMI) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari, e;</li> <li>• sono titolari di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.</li> </ul> <p>La garanzia è rilasciata su finanziamenti già concessi alla PMI beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario, non già coperti da garanzia pubblica e anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come “inadempienze probabili”.</p> <p>La garanzia copre, entro determinati limiti, il minore tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'importo del finanziamento non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data e;</li> <li>• l'ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI verso la PA.</li> </ul> <p>Un decreto del MISE, stabilirà le modalità, la misura, le condizioni e i limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia, nonché i casi di revoca. L'efficacia delle disposizioni è condizionata alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai sensi delle disposizioni sugli aiuti di stato.</p> | <p><i>Art. 1, co. 1-8<br/>(Confermato)</i></p>            |
| <p><b>Differita la soppressione dell'Ires agevolata degli enti senza scopo di lucro</b></p> <p>L'abrogazione dell'Ires agevolata nei confronti degli enti senza scopo di lucro di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973, prevista dalla legge di bilancio 2019 si applica a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione di un regime agevolativo da determinarsi con successivi provvedimenti legislativi. Tali provvedimenti dovranno individuare misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà.</p>  | <p><i>Art. 1, co. 8-bis,<br/>lett. b)<br/>(Nuovo)</i></p> |
| <p><b>Mini Ires non cumulabile con l'Ires agevolata degli enti senza scopo di lucro</b></p> <p>L'agevolazione cd. “mini Ires” che consiste nella riduzione dell'aliquota d'imposta di 9 punti percentuali sulla parte di reddito che corrisponde a utili reinvestiti in nuovi investimenti e nuova occupazione (riguardante sia soggetti Ires che soggetti Irpef) è</p>   | <p><i>Art. 1, co. 8-bis,<br/>lett. a)<br/>(Nuovo)</i></p> |

2

# Special Assist

|   |   |
|---|---|
| <p>cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e con la riduzione alla metà dell'Ires (l'Ires agevolata nei confronti degli enti senza scopo di lucro) di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973.</p>  |   |
| <p><b>Rottamazione dei ruoli – rientra in gioco chi non aveva pagato le rate delle rottamazioni precedenti</b></p> <p>L'art. 3 del D.L. n. 119/2018 ha previsto la possibilità di estinguere i debiti tributari affidati agli agenti della riscossione dall'1/1/00 al 31/12/17, mediante il versamento, entro il 31/7/19, delle somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a titolo di imposte e interessi (dunque, al netto di sanzioni e interessi di mora);</li> <li>• a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.</li> </ul> <p>L'accesso alla nuova rottamazione è consentito anche a chi ha aderito alle precedenti rottamazioni a condizione che fosse stato versato entro il 7/12/18 quanto dovuto per la restante parte del debito, ossia le rate residue (in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018) dovute, ai sensi dell'art. 1, co. 6 e 8, lett. b), n. 2), del D.L. n. 148/2017 (Rottamazione bis). Il mancato pagamento tempestivo delle somme residue precludeva, ai sensi delle previgenti disposizioni, la definizione.</p> <p>È stato ora, invece, stabilito che anche coloro che non hanno versato dette somme entro il 7/12 possono accedere alla rottamazione ter, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.L. n.119/2018, versando le somme in unica soluzione entro il 31/7/19, ovvero, nel numero massimo di 10 rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31/7/19, la seconda il 30/11/19 e le restanti il 28/2, il 31/5, il 31/7 e il 30/11 degli anni 2020 e 2021.</p> | <p><i>Art. 1-bis, co. 1, lett. a) (Nuovo)</i></p>   |
| <p><b>Risorse proprie dell'Unione europea - definizione agevolata – cambiano le date di pagamento</b></p> <p>L'art. 5 del D.L. n. 119/2018 ha stabilito che possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all'art. 3 dello stesso provvedimento – concernente la disciplina generale della nuova rottamazione (ter) - ma con alcune deroghe, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/1/00 al 31/12/17 a titolo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• risorse proprie tradizionali della UE;</li> <li>• Iva riscossa all'importazione.</li> </ul> <p>Tra le deroghe previste differiscono, rispetto alla disciplina generale, i termini di pagamento delle somme, che sono stati ora modificati per quanto concerne le rate dal 2020 in poi. In particolare, le nuove scadenze sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il pagamento dell'unica o della 1° rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30/9/19;</li> <li>• la 2° rata scade il 30/11/19;</li> <li>• le restanti rate il 28/2, il 31/5, il 31/7 e il 30/11 di ciascun anno successivo.</li> </ul>  | <p><i>Art. 1-bis, comma 1, lett. b) (Nuovo)</i></p> |
| <p><b>Saldo/stralcio somme iscritte a ruolo soggetti in grave difficoltà</b></p> <p>L'art. 1, co. 184 – 198, della legge di bilancio 2019 ha previsto una sanatoria (c.d. "saldo e stralcio"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei ruoli relativi a carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati;</li> <li>• nei confronti di persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, cioè che presentano un indice ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000,00 euro o per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione di</li> </ul>   | <p><i>Art. 1-bis, co. 2 (Nuovo)</i></p>             |

# Special Assist

|  |  |
|--|--|
| <p>cui all'art. 14-ter della L. 3/2012.</p> <p>Nel caso di persone fisiche e di debiti definibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, per i debitori che abbiano presentato la dichiarazione di adesione al "saldo e stralcio", ma poi venga riscontrato il difetto dei requisiti per il riconoscimento della grave difficoltà economica, l'Agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione sono automaticamente inclusi nella rottamazione dei ruoli, con indicazione delle somme dovute a tal fine.</p>  |  |
| <p>Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 30/11/19;</li> <li>• in 17 rate, di cui la prima (30%) entro il 30/11/19 e le restanti, ciascuna di pari importo, il 28/2, il 31/5, il 31/7 e il 30/11 degli anni 2020 – 2023;</li> <li>• in 9 rate, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già presentata domanda di rottamazione, ma non risultino pagate, entro il 7/12/18, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018; in tal caso il pagamento della prima rata (30%) deve essere effettuato entro il 30/11/19 e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28/2, il 31/5, il 31/7 e il 30/11 degli anni 2020 e 2021.</li> </ul> <p>Si applicano, a decorrere dall'1/12/19, gli interessi al tasso del 2% annuo.</p>   |  |
| <p><b>Regime forfetario – il tirocinio obbligatorio non preclude l'accesso al regime</b></p> <p>Non rientrano nella causa ostativa di accesso al regime dei forfettari introdotta dalla legge di bilancio 2019 – secondo cui non possano accedere al regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro - i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.</p>   | <p><i>Art. 1-bis, co. 3<br/>(Nuovo)</i></p>                |
| <p><b>Atto costitutivo società per azioni</b></p> <p>È stato previsto che il notaio che riceve l'atto costitutivo di una società di capitali è tenuto a depositarlo entro 10 giorni (e non più 20) presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni richieste.</p>  | <p><i>Art. 3, co. 1-quinquies<br/>(Nuovo)</i></p>          |
| <p><b>Start-Up Innovative e PMI innovative</b></p> <p>Prevista l'abrogazione dell'art. 25, co. 14, del D.L. n. 179/2012, che prevedeva per le start up innovative, oltre che per gli incubatori certificati, l'aggiornamento, con cadenza non superiore a 6 mesi, delle informazioni contenute nella domanda di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e la condivisione delle informazioni da parte della sezione speciale del Registro delle imprese.</p> <p>La start up innovativa e l'incubatore certificato sono tenuti ad inserire le informazioni riguardanti, principalmente, la descrizione dell'impresa e la sua componente innovativa nella piattaforma informatica <i>startup.registroimprese.it</i> in sede di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno.</p> <p>Analogamente, anche per le PMI innovative è stato previsto l'inserimento delle informazioni nella piattaforma informatica.</p> | <p><i>Art. 3, co. 1-sexies e 1-septies<br/>(Nuovo)</i></p> |
| <p><b>Clausole pagamento PMI</b></p> <p>Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a 60 giorni. La disposizione non si applica quando tutte le parti del contratto sono PMI.</p>  | <p><i>Art. 3, co. 1-terdecies<br/>(Nuovo)</i></p>          |

# Special Assist

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Scioglimento S.r.l. semplificate – valida la sottoscrizione digitale</b><br/>L'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'art. 2484 c.c., delle società a responsabilità limitata semplificata di cui all'art. 2463-bis c.c. è redatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per atto pubblico, ovvero;</li> <li>• per atto sottoscritto con le modalità previste dagli artt. 24 (Firma digitale) e 25 (Firma elettronica autenticata) del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. n. 82/2005.</li> </ul> <p>L'atto privo delle formalità richieste per l'atto pubblico è redatto secondo un modello adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, ed è trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese.</p>  | <p><i>Art. 3-quater, co. 3<br/>(Nuovo)</i></p> |
| <p><b>Iperammortamento magazzini automatizzati – è compresa anche la scaffalatura</b><br/>Il costo agevolabile ai fini dell'iperammortamento dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.</p>  | <p><i>Art. 3-quater, co. 4<br/>(Nuovo)</i></p> |
| <p><b>Obbligo di pubblicità contributi pubblici</b><br/>Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione degli aiuti individuali nel sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall'art. 1, comma 125, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.</p>   | <p><i>Art. 3-quater, co. 2<br/>(Nuovo)</i></p> |
| <p><b>Esecuzione forzata nei confronti dei creditori della PA - modifiche al CPC</b><br/>Previste disposizioni agevolative nell'ambito dell'esecuzione forzata, soprattutto nei confronti di soggetti creditori della pubblica amministrazione.</p>  | <p><i>Art. 4<br/>(Modificato)</i></p>          |
| <p><b>Condizioni più favorevoli al debitore nella conversione del pignoramento</b> - prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.</p> <p>A tal fine deve essere depositata in cancelleria una somma non inferiore a 1/6 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.</p> <p>Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice può disporre che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di 48 mesi la somma.</p> <p>Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice, ovvero ometta o ritardi di oltre 30 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste, le somme versate formano parte dei beni pignorati.</p> <p><b>Pignoramento dell'immobile</b> - quando il debitore documenta di essere titolare di crediti nei confronti di PA certificati, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra il 60° e 90° giorno successivo a quello della pronuncia del decreto.</p> <p><b>Decorrenza</b> - le nuove disposizioni non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente al 15/12/18.</p> |  |

# Special Assist

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Custodia dell'immobile pignorato</b> - Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità. Il debitore e i familiari conviventi non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.</p>  |   |
| <p><b>Sistri</b><br/>Dall'1/1/19 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi a carico degli operatori iscritti e di altri soggetti per il funzionamento del SISTRI. È istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono obbligati ad iscriversi al nuovo Registro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;</li> <li>• i produttori di rifiuti pericolosi;</li> <li>• gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;</li> <li>• i Consorzi costituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;</li> <li>• con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'art. 189 co. 3 del DLgs. 152/2006.</li> </ul> | <p><b>Art. 6<br/>(Confermato)</b></p>                 |
| <p><b>Esonero obbligo fatturazione elettronica</b><br/>Esteso il divieto di fatturazione elettronica, per il periodo d'imposta 2019, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria, con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche. Il divieto era stato inizialmente disposto per i soli soggetti passivi iva tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria. In sostanza si tratta di prestazioni accessorie a quelle sanitarie (servizi aggiunti di degenza) che non sono detraibili ma che, seppure indirettamente, attestano lo stato di salute del paziente.</p>   | <p><b>Art. 9-bis, co. 2<br/>(Nuovo)</b></p>           |
| <p><b>Vendite a distanza telefoni cellulari, console e pc da soggetti extra-UE</b><br/>Le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC o laptop importati da territori o Paesi terzi ovvero ceduti da soggetti extra-UE effettuate nei confronti di privati per il tramite di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi) si considerano ricevuti e ceduti dal soggetto che facilita l'operazione mediante l'interfaccia elettronica.</p>  | <p><b>Art. 11-bis, co. da 11 a 15<br/>(Nuovo)</b></p> |
| <p>Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite. Tale documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Unione europea in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto, deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31/12 dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.</p> <p>Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza è tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.</p> <p>Si ricorda che le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop sono soggette ad IVA con</p>  |   |

# Special Assist

|  |  |
|--|--|
| <p>applicazione del reverse charge, ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. b) e c) del D.P.R. n. 633/1972, qualora effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Pertanto, per effetto delle nuove disposizioni, il soggetto che facilita l'operazione tramite l'interfaccia elettronica è tenuto ad applicare l'imposta mediante il meccanismo del reverse charge.</p>   |  |
| <p><b>Impresa sociale – controllo di associazioni/fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dalla trasformazione di istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza</b></p> <p>Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 c.c., ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza.</p> | <p><i>Art. 11-sexies,<br/>co.1<br/>(Nuovo)</i></p> |
| <p><b>ETS - controllo di associazioni/fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dalla trasformazione di istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza</b></p> <p>Le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore anche se sottoposti a direzione e coordinamento o sono controllati da amministrazioni pubbliche.</p>  | <p><i>Art. 11-sexies,<br/>co.2<br/>(Nuovo)</i></p> |